

DELIBERA n°_184_

**XXXXXXXXX / VODAFONE ITALIA SPA (HO.MOBILE - TELETU)
(GU14 / 90857 / 2019)**

IL CORECOM SICILIA

NELLA seduta del 16/09/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTO l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il CORECOM. SICILIA, per l'esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, con la quale, l'Autorità ha delegato il CORECOM SICILIA alla definizione delle Controversie;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 Novembre 2017, tra l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il " Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (CORECOM);

VISTA l'istanza di XXXXXXXX del 01/03/2019 acquisita con protocollo n. 0088707 del 01/03/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, XXXXXXXX, lamenta che, successivamente alla migrazione dalla Vodafone spa verso altro gestore telefonico, ha ricevuto fatture per addebiti non dovuti. In particolare, viene evidenziata una fatturazione per costi di recesso e per la fornitura di servizi, oltre la data del passaggio ad altro operatore, avvenuta sin dal 2017. Lo stesso istante, evidenzia di aver effettuato un reclamo nell'ottobre del 2018, senza che lo stesso sia stato mai riscontrato, dal gestore. In forza di quanto sostenuto, viene richiesto lo storno degli addebiti e l'indennizzo per il mancato riscontro al reclamo inoltrato.

2. La posizione dell'operatore

Il gestore, Vodafone Italia spa, nel respingere qualsiasi responsabilità rispetto a quanto lamentato dall'istante, evidenzia che le somme fatturate, sono giustificate dalla regolare fornitura di servizi, erogati sino al novembre 2018. In merito al mancato riscontro al reclamo, effettuato dallo stesso istante, per la rettifica degli importi fatturati, viene replicato di non aver mai ricevuto alcuna segnalazione in tal senso. In ragione di quanto sostenuto, il gestore, ritiene di rigettare qualsiasi richiesta in atto, formulata dal proponente.

3. Motivazione della decisione

A supporto della tesi sostenuta dall'istante, circa quanto lamentato, non viene prodotta alcuna documentazione probatoria, ad esclusione delle due fatture contestate, del dicembre 2017 e del febbraio 2018. La richiamata mancanza di documentazione, non consente di accertare il momento della migrazione, la contestazione delle fatture attraverso il citato reclamo, l'eventuale presenza di ulteriori problematiche, inerenti le richieste avanzate. Di contro, il gestore, nel corso delle sue memorie, replica, allegando la schermata della migrazione, copia delle fatture contestate, copia della proposta di abbonamento e la copia delle condizioni generali di contratto. Dalla documentazione prodotta dal gestore, si evince che : 1) la migrazione è avvenuta a novembre 2018; 2) il trasferimento verso altro operatore telefonico è avvenuto prima dello scadere del previsto vincolo contrattuale della durata di 24 mesi; le condizioni di contratto prevedono espressamente una penale per migrazioni anticipate. Si evidenzia ancora che lo stesso

gestore, nel corso della sua memoria, lamenta la presenza di un debito di oltre 2800,00 euro, a danno dell'istante e che si riferisce chiaramente al periodo di fornitura dei servizi all'istante, sino all'effettivo momento dell'avvenuta migrazione. Avuto riguardo a tutto quanto enunciato, si ritiene che non ci siano i presupposti per accogliere le richieste avanzate dal proponente, in ragione dell'evidenziata situazione in atto dimostrata dal gestore e della mancanza di riscontri a supporto di quanto lamentato dall'istante.

DELIBERA

L'autorità rigetta l'istanza formulata dalla Ditta XXXXXXXXX nei confronti della società Vodafone Italia spa per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo, 16/09/2020

IL PRESIDENTE

Prof.ssa avv. Maria Annunziata Astone

